

IL CONTRATTO CON PROFILI DI INTERNAZIONALITÀ



Avv. Andrea Torielli

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- ▶ IL CONTRATTO INTERNAZIONALE: LA QUESTIONE
- ▶ IL CONTRATTO INTERNAZIONALE: I PROBLEMI
- ▶ LA LINGUA DEL CONTRATTO
- ▶ LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: GIURISDIZIONE ORDINARIA O ARBITRATO ?
- ▶ L'ARBITRATO
- ▶ LA GIURISDIZIONE ORDINARIA
- ▶ LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
- ▶ LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
- ▶ IL REGOLAMENTO ROMA I
- ▶ LA LEX MERCATORIA
- ▶ SEMPLICI SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

IL CONTRATTO INTERNAZIONALE: LA QUESTIONE

- ▶ Sempre più frequentemente le imprese si trovano ad effettuare transazioni con soggetti situati fuori dai confini nazionali e, quindi, a stipulare **contratti internazionali** al fine di regolare i rapporti commerciali
- ▶ **DEFINIZIONE:** un contratto può qualificarsi internazionale quando i suoi effetti non sono destinati ad esaurirsi nell'ambito di un unico ordinamento giuridico statale



- Diversa nazionalità dei contraenti
- Luogo di esecuzione o conclusione del contratto
- Luogo in cui si trova il bene oggetto del contratto
- Lingua e valute diverse

IL CONTRATTO INTERNAZIONALE: I PROBLEMI

PRELIMINARMENTE

- ▶ Il contratto che stiamo per redigere esiste in entrambi gli ordinamenti?

CONCETTO DI ATIPICITÀ CONTRATTUALE 1322 c.2 c.c.



« Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi previsti dall'ordinamento purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico »

Es. *Le parti concludono un contratto pensato e scritto sulla base di un modello diverso dal diritto italiano (es. diritto statunitense), pur indicando come legge applicabile il diritto italiano.*

CLAUSOLA: *«The law wich governs this agreement is the law of the Republic of Italy»*

IL CONTRATTO INTERNAZIONALE: I PROBLEMI

CON RIFERIMENTO ALLA REDAZIONE DI UN CONTRATTO INTERNAZIONALE, ESISTONO TRE PROBLEMI GIURIDICI FONDAMENTALI DA RISOLVERE:

- ▶ Quale sarà il diritto che regolerà il rapporto?
 - Mancanza di un diritto internazionale dei contratti
 - Fisiologica differenza tra le leggi dei singoli stati
 - Mancanza di una giurisdizione unica nonché di coordinamento tra le giurisdizioni
- ▶ Quale sarà la lingua del contratto?
 - Differenze di lingua, cultura giuridica, usi commerciali

L'OPERATORE VUOLE UTILIZZARE LA PROPRIA LEGGE, IL PROPRIO FORO E LA PROPRIA LINGUA

LA LINGUA DEL CONTRATTO 1/2

- ▶ Un problema frequentemente presente nelle transazioni commerciali internazionali è quello della **scelta della lingua** in cui viene redatto il contratto



INTERPRETRAZIONE: attribuzione del corretto significato alle pattuizioni e, quindi, definire gli effetti del contratto

SOLUZIONI:

A. DUPLICE VERSIONE DEL CONTRATTO CON EGUALE VALIDITÀ GIURIDICA

- Non presenta problemi ove la corrispondenza tra i testi sia perfetta
- ✓ Risultato difficile da raggiungere anche qualora il traduttore conosca il diritto di entrambi gli Stati
- Evitare di far tradurre il testo da una persona madre lingua che non conosca il diritto

LA LINGUA DEL CONTRATTO 2/2

B. DUPLICE VERSIONE DEL CONTRATTO CON UNICA VERSIONE FACENTE FEDE

- Problema nella determinazione di quale testo considerare ufficiale: la scelta dipenderà dalla forza contrattuale dei contraenti
- ✓ Evitano problemi di traduzione e si ha la certezza del testo ufficiale. Il testo facente fede prevarrà in caso di discrepanza. Il secondo testo diverrà traduzione non ufficiale
- Si privilegerà, ove possibile, la lingua conosciuta

C. REDAZIONE DEL CONTRATTO IN UNA LINGUA CONOSCIUTA DA ENTRAMBE LE PARTI

- Rimane il problema dell'utilizzo degli istituti giuridici
- ✓ Si evitano, sicuramente, problemi di traduzione
- Nella prassi, solitamente, si utilizza la lingua inglese

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: GIURISDIZIONE ORDINARIA O ARBITRATO ?

- ▶ Nei contratti internazionali è opportuno **disciplinare** anticipatamente le modalità di risoluzione delle controversie

ARBITRATO



Devoluzione della decisione ad arbitri che decideranno la controversia sulla base di una clausola compromissoria

GIURISDIZIONE ORDINARIA



Decisione della controversia da parte del Giudice, con individuazione specifica del foro competente a decidere

- ▶ **PROBLEMA:** RICONOSCIMENTO DEI LODI E DELLE SENTENZE STRANIERE

L'ARBITRATO

▶ VANTAGGI

- ✓ Collegio giudicante misto: arbitri di diversi Stati
- ✓ Facile riconoscimento: Convenzione di New York del 1958 in forza della quale gli Stati aderenti rispetteranno le convenzioni arbitrali stipulate tra le parti e daranno esecuzione ai lodi arbitrali stranieri
- ✓ Rapidità

▶ SVANTAGGI

- ✓ Necessità di ricorrere a specialisti
- ✓ Costo elevato
- ✓ Inefficacia in certe materie

▶ Es. Camera Internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale

- ▶ **CLAUSOLA COMPROMISSORIA:** « *Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente contratto devono essere risolte in via definitiva secondo le Regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità con le Regole stesse* »

LA GIURISDIZIONE ORDINARIA

- ▶ Nel diritto internazionale vi sono una moltitudine di norme, che operano a diversi livelli, che definiscono il foro competente ed il riconoscimento delle sentenze straniere. Occorre definire l'ambito della loro operatività
 - ▶ Criterio generale dell'applicazione della giurisdizione italiana è il domicilio o la residenza in Italia del convenuto (art. 3 L.218/1995)
 - ▶ REG. UE 1215/2012: si applica in tutti i casi in cui il convenuto è domiciliato in un paese UE → Art. 4 «*Le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro*» → *Spetta poi al diritto processuale interno individuare il foro competente*
 - ▶ REG. UE 1215/2012: all'art. 7 del regolamento sono previste eccezioni alla regola generale → es. «*una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio*»
- ▶ FORUM SELECTION CLAUSE: clausola contrattuale attraverso la quale le parti predeterminano, per il caso di controversia, a quale giurisdizione Statale la lite sarà devoluta

LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE

- ▶ Le parti, attraverso una specifica clausola, possono decidere il foro competente a conoscere la controversia, anche in deroga alla normativa, nel senso di:
 - A. **ATTRIBUIRE** la competenza ad un giudice
 - B. **ESCLUDERE** la competenza di un giudice
- REG. UE. 1215/2012, art. 25: *«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.»*
- Necessaria la forma scritta

CLAUSOLA: *«Per qualunque controversia derivante dal presente contratto o comunque ad esso collegata è competente esclusivamente il Foro di Torino»*

LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

- ▶ Non esistono nel diritto internazionale privato, se non in rari casi, specifiche norme internazionali uniformi applicabili ai rapporti commerciali tra imprese (es. Convenzione di Vienna 1980 sulla vendita internazionale)
- ▶ Pertanto, in via astratta, vi saranno sempre almeno due leggi applicabili
- ▶ Nel diritto dei contratti internazionali vige il principio fondamentale della **libertà contrattuale**, che consente alle parti di scegliere la legge applicabile
- ▶ Reg. ROMA I: All'interno dell'Unione Europea, il Regolamento Roma I e Roma II prevalgono sulle leggi nazionali degli stati dell'UE (esclusa la Danimarca), e determinano regole uniformi per selezionare la legge applicabile alla maggior parte delle questioni civili e commerciali, in caso di conflitto di leggi.
- ▶ Art. 3 ROMA I «*Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso*» → **La scelta pattizia esclude la nascita di controversia a riguardo**
- ▶ **Occorre tenere ben distinto il concetto di foro competente con quello di legge applicabile**

IL REGOLAMENTO ROMA I 1/2

Articolo 4

Legge applicabile in mancanza di scelta

- ▶ 1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
 - a) il contratto di **vendita** di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
 - b) il contratto di **prestazione di servizi** è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
 - c) il contratto avente per oggetto un **diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile** è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato;
 - d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
 - e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale; [...]
- ▶ 2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

IL REGOLAMENTO ROMA I 2/2

Articolo 5

Contratti di trasporto

- ▶ 1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti. [...]

Articolo 8

Contratti individuali di lavoro

- ▶ 1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicurata dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
- ▶ 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. [...]

LA LEX MERCATORIA

- ▶ Le parti di un contratto internazionale possono decidere di non scegliere la legge di un determinato Stato ma prevedere di rendere applicabili una serie di principi giuridici, regole generali, prassi consolidate dei rapporti economici con elementi di transnazionalità → c.d. **Lex Mercatoria**
- ▶ Un esempio codificato sono i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali, che affrontano e forniscono regole sostanziali per disciplinare la validità, l'interpretazione, il contenuto, l'esecuzione, l'inadempimento, la cessione e la risoluzione dei contratti

CLAUSOLA: « *Questo contratto è disciplinato e deve essere interpretato in accordo ai Principi UNIDROIT* »

- ▶ Ulteriore esempio sono le regole derivanti dalla prassi, poi codificate, come Incoterms che costituiscono una raccolta di termini contrattuali che identificano con precisione la ripartizione degli obblighi, delle spese e dei rischi tra le parti.
 - ▶ Es. Clausole CIF (Cost, Insurance, Freight) e FOB (Free On Board) per il trasporto via mare
- Dettagliata descrizione sul sito <https://www.iccitalia.org/incoterms/>

SEMPLICI SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

- ▶ Cercare di redigere sempre un unico testo, utilizzando una lingua ben conosciuta da entrambi le parti contrattuali
- ▶ Ove possibile, in relazione alla forza contrattuale, scegliere la propria legge applicabile o rinviare a usi commerciali internazionali o convenzioni internazionali (Convenzione di Vienna 1980 in materia di vendita internazionale, Principi UNIDROIT) che ben si conoscono
- ▶ Ove possibile, in relazione alla forza contrattuale, scegliere esplicitamente il Giudice competente o, se ritenuto più opportuno, l'arbitro competente a decidere l'eventuale controversia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The overall composition is clean and modern, with the text centered in the white space.